



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 10 del 01/03/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 27 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 15.01.2021

TENUTO CONTO del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante *«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»*;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021 adottata ai sensi dell'art. 1 commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021 adottata dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 14 gennaio 2021,

ORDINA

1) Ai sensi dell'art.1, commi 16-sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 alla Regione Sardegna dal 1 marzo 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate dal DPCM 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020 n.19;

2) Le suddette misure sono integrate dalle disposizioni sancite dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021, secondo cui:

a) nel territorio comunale dalle ore 23,30 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

b) è consentita sull'intero territorio comunale **l'apertura** delle attività di ristorazione **dalle 05,00 fino alle ore 23,00** e di bar, pub, caffetterie e assimilabili **dalle 05,00 fino alle 21,00**; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 23,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

3) conformemente a quanto sancito dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, all'art. 4 dell'ordinanza n.4 del 28 febbraio 2021, **sono confermate le restrizioni** disposte dal Governo ai sensi dell'art.1 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni nella Legge 22 maggio 2020 n.35, con riferimento alle attività ivi indicate:

a) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione. La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

b) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

c) chiusura dei Centri Commerciali nelle giornate del sabato e domenica e dei giorni festivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole;

Si ricorda che tali prescrizioni non possono essere modificate in sede comunale con ordinanze sindacali, tali ordinanze possono infatti disporre solo effetti ulteriormente restrittivi rispetto alle disposizioni di Regione e Governo.

4) Dal 1 marzo 2021 nel territorio comunale trovano applicazione le sotto elencate misure di contenimento di cui allo stesso DPCM 14 gennaio 2021, ai protocolli e alle linee guida a esso allegati e le ulteriori misure contenute nel presente provvedimento:

a) È fatto obbligo sull'intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze dell'ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;

Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici;

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone;

b) Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

È chiaramente vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

c) Nelle attività dei servizi di ristorazione e mescita (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,

pasticcerie, in cui si somministrano alimenti e bevande ecc.) il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli, all'interno come all'esterno del locale, mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti seduti allo stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande;

In analogia a quanto disposto per i locali pubblici è vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l'esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale, per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare inoltre il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere consentiti, ovvero massimo quattro posti per ogni tavolo, fatta eccezione per i conviventi; sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano essi in attesa che si renda disponibile un tavolo. Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo, qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.

Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito;

Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela riviste ad uso promiscuo;

L'inottemperanza ad una o più prescrizioni imposte con ordinanza sindacale sia ai titolari degli esercizi di ristorazione che ai titolari di qualsivoglia altra attività commerciale, intesa come esercizio di vicinato, ovvero come media o grande struttura di vendita (anche se posta all'interno di un centro commerciale) e, inoltre, ai titolari delle attività che erogano servizi alla persona, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, **comporta in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, le sotto elencate sanzioni**

amministrative accessorie:

- per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;
- per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni a cui si aggiunge con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell'estensione delle nuove concessioni o dell'ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 marzo 2021 ai sensi dell'ordinanza sindacale n.2/2021 adottata nell'ambito delle misure di sostegno agli esercenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;
- per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;
- dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

d) L'accompagnamento dei defunti al cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, e delle eventuali sanzioni aggiuntive disposte dalla presente ordinanza;

Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 15 marzo 2021; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le misure anti-contagio di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e le disposizioni sancite con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.4 del 28 febbraio 2021; cessano di efficacia le ordinanze sindacali nn. 3,6,7/2021;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it;
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;

- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari:
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.
- Settore Ambiente

Sassari, 1 marzo 2021

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus



CAMPUS GIAN
VITTORIO
01.03.2021
12:06:07 UTC